



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.05.2024)

INDICE

Art. 1 – ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	pag. 3
Art. 2 – ISCRIZIONE ALL'ALBO	pag. 3
Art. 3 – MODALITA' DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO	pag. 4
Art. 4 – AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO	pag. 4
Art. 5 – REVISIONE DELL'ALBO	pag. 5
Art. 6 CANCELLAZIONE	pag. 5
Art. 7 PREROGATIVE	pag. 5
Art. 8 ACCESSO	pag. 6
Art. 9 PUBBLICITA'	pag. 6
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

Art. 1 – ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il presente Regolamento, in applicazione dello Statuto Comunale, disciplina l'istituzione, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, quale strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale intende valorizzare l'associazionismo, come previsto dalla nostra Carta Costituzionale all'art. 18, all'interno del contesto normativo statale, regionale e locale di riferimento.

2. L'iscrizione è aperta a tutte le organizzazioni private, non aventi scopo di lucro, appartenenti alle categorie giuridiche di cui al successivo art. 2 e operanti nei settori indicati all'art. 24, comma 1, del vigente Statuto Comunale.

Art. 2 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Con riferimento alla natura giuridica delle organizzazioni private non aventi scopo di lucro iscrivibili all'Albo, l'elenco comprende, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., Codice del Terzo Settore:

- a) le organizzazioni di volontariato (ODV);
- b) le associazioni di promozione sociale (APS);
- c) le associazioni, le fondazioni e i comitati disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del Codice Civile;
- d) le organizzazioni non governative (ONG);
- e) le cooperative.

2. Possono essere iscritte all'Albo le organizzazioni con sede legale o operativa (certificata dagli atti associativi, da convenzioni in essere con l'Ente o sue articolazioni, oppure espressamente dichiarata) nel Comune di Alessandria e/o svolgano la loro attività prevalente (documentata) nell'ambito del territorio comunale.

3. Non possono essere iscritti nell'elenco:

- a) i partiti politici;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati;
- d) le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.

4. L'iscrizione non attribuisce automaticamente il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione, essendo tale procedura soggetta alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale recante criteri per la concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma e del marchio comunale.

5. L'iscrizione all'Albo non è obbligatoria per le organizzazioni operanti nel territorio comunale ma è condizione necessaria per accedere agli interventi e ai contributi, secondo le disponibilità dell'ente, di cui allo Statuto Comunale.

Art. 3 – MODALITA' DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Sono iscrivibili all'Albo tutte le organizzazioni private non aventi scopo di lucro e di cui al precedente articolo.

2. Le organizzazioni interessate devono inoltrare istanza di iscrizione al Servizio competente per gli Affari Istituzionali e Generali del Comune secondo lo schema disposto dai competenti uffici comunali, in carta semplice, sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante/Procuratore (in tal caso allegare procura) e/o altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato (in tal caso allegare delega). Per le Associazioni organizzate in dimensioni provinciali o locali, l'istanza di iscrizione può essere anche sottoscritta dal Presidente del comitato provinciale o locale, allegando verbale da cui risulti la relativa nomina, oppure su delega.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- atto costitutivo e/o statuto;
- elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione dell'istanza, di coloro che ricoprono le cariche associative;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo e/o rendiconto entrate/spese (escluse le associazioni costituite nell'anno di presentazione della domanda);
- sintetica descrizione dell'attività svolta ed eventuali programmi futuri già approvati;
- codice fiscale ed eventuale partita iva dell'organizzazione;
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del Presidente/Legale rappresentante/Procuratore o richiedente delegato.

4. I modelli dei documenti sotto descritti sono allegati al presente Regolamento e ne formano parte integrante e sostanziale:

- istanza di iscrizione
- scheda delle competenze

5. La modifica, revisione e attualizzazione dei suddetti allegati modelli, che non sia in contrasto con le norme regolamentari ma meramente di taglio attuativo, avviene con determinazione del Dirigente competente per il Servizio Affari Istituzionali e Generali, o suo delegato.

6. L'iscrizione all'Albo è disposta, esperita l'istruttoria e nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con atto del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 4 – AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO

1. Il Servizio competente per gli Affari Istituzionali e Generali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo.

2. Al fine di consentire al Servizio di cui al 1° comma l'aggiornamento periodico dell'Albo, i legali rappresentanti/Procuratori e/o delegati delle organizzazioni iscritte, sono tenuti a fornire tutte le notizie, i dati e le informazioni che, nel corso della vita associativa, costituiscono mutazioni rispetto a quanto originariamente dichiarato e acquisito agli atti dell'Ente.

3. Costituisce obbligo per le Organizzazioni iscritte comunicare al Servizio di cui al co. 1, entro 30 giorni dal loro verificarsi, in particolare le variazioni di sede sociale, le modifiche statutarie e di rappresentanza legale, nonché le variazioni delle informazioni di contatto avvenute successivamente all'iscrizione all'Albo.

Art. 5 – REVISIONE DELL'ALBO

1. Entro il 31 luglio di ogni anno dispari, ai Soggetti di cui all'art. 2 verrà richiesta comunicazione in merito all'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione, se oggetto di modifica intervenuta, dei soci, dei volontari e dell'eventuale personale dipendente, nonché copia del bilancio consuntivo e/o documento analogo relativo all'ultimo esercizio finanziario.

2. Il mancato riscontro e/o la verifica del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione e dell'effettivo svolgimento dell'attività, comporta la sospensione temporanea dell'iscrizione dell'Organizzazione dall'Albo.

3. Non sono tenute alla presentazione le Organizzazioni che, alla scadenza del termine, risultano iscritte da meno di 12 mesi.

4. Il presente Regolamento viene trasmesso alle Organizzazioni al momento dell'iscrizione all'Albo e/o della revisione e deve essere sottoscritto per accettazione.

Art. 6 CANCELLAZIONE

1. Costituiscono motivi per la cancellazione dall'Albo:

- a. Richiesta da parte dell'Organizzazione;
- b. Perdita di uno o più requisiti che ne avevano determinato l'iscrizione;
- c. Scioglimento/chiusura dell'Organizzazione;
- d. Mancato riscontro per oltre 60 gg dalla comunicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2.

2. La cancellazione è comunicata alle Associazioni interessate dall'Ufficio di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 7 PREROGATIVE

1. Alle Organizzazioni iscritte all'Albo Comunale si applica quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale e dai vigenti Regolamenti di Ente.

2. Ad integrazione di quanto disposto al comma 1, alle Organizzazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative viene garantito l'accesso prioritario a:

- a. strutture e servizi comunali per la realizzazione di eventi e progetti, purché rientranti nei fini associativi e correlati ai fini istituzionali dell'Ente;
- b. gruppi di lavoro e/o tavoli istituzionali relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dalle medesime Organizzazioni, con possibilità di esprimere pareri e valutazioni non vincolanti per l'Amministrazione;
- c. convenzioni/accordi/protocolli d'intesa per la realizzazione di piani e programmi d'intervento di interesse per l'Ente, laddove l'Organizzazione sappia comprovare, anche mediante idonea documentazione dimostrativa, particolari attitudini, capacità e continuità operative sul territorio, nelle attività oggetto di collaborazione.

Art. 8 ACCESSO

1. Alle Organizzazioni iscritte all'Albo si applicano le disposizioni di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni medesime.

Art. 9 PUBBLICITA'

1. L'Albo Comunale delle libere forme associative, debitamente aggiornato, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione, in corrispondenza del presente Regolamento.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 avviene nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e del vigente Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori disposizioni normative in materia.
3. Le informazioni oggetto di pubblicazione rispettano, in particolare, i principi di proporzionalità, necessità e non eccedenza.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.